



**Comune di SONA  
Provincia di VERONA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLA TASSA RIFIUTI  
(TARI)**

Approvato con delibera di C.C. n. 20 del 29/06/2020

# INDICE DEGLI ARTICOLI

## TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 01 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 02 – PRESUPPOSTO
- ART. 03 - SOGGETTI PASSIVI
- ART. 04 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
- ART. 05 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
- ART. 06 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
- ART. 07 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
- ART. 08 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
- ART. 09 - COSTI DI GESTIONE
- ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
- ART. 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 13 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 14 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- ART. 15 - ZONE NON SERVITE
- ART. 16 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 17 - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 18 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 19 – RIDUZIONE TARI PER LA CESSIONE GRATUITA DI ECCE DENZE ALIMENTARI
- ART. 20 – TRIBUTO GIORNALIERO
- ART. 21 - CUMULO DI RIDUZIONI
- ART. 22 – MAGGIORAZIONI TARIFFARIE
- ART. 23 - TRIBUTO PROVINCIALE
- ART. 24 – RISCOSSIONE
- ART. 25 - IMPORTI MINIMI
- ART. 26 - DICHIARAZIONE TARI
- ART. 27 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE
- ART. 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 29 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
- ART. 30 - MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI
- ART. 31 - SANZIONI ED INTERESSI
- ART. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 33 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI
- ART. 34 – FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE
- ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 36 - NORMA DI RINVIO
- ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

## **TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa Rifiuti TARI nel Comune di Sona, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, come modificata dal D.L. 06/03/2014 n. 16, coordinato con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 e dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **ART. 02 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani o assimilabili.

### **ART. 03 - SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono, occupano o detengono i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
5. Per le unità immobiliari ubicate in condominio-residence, l'utenza viene intestata a chi detiene il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull'immobile.
6. Per i fabbricati abitativi locati per periodi inferiori ad anni 4, l'utenza viene intestata a chi detiene il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull'immobile.

### **ART . 04 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su almeno tre lati qualunque

sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati agli urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. La presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di civili abitazioni.

## **ART. 05 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree che non possono, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, produrre rifiuti o produttivi di rifiuti non conferibili al servizio pubblico. Il contribuente è tenuto a dichiarare il possesso e la destinazione di suddetti locali o aree e, se richiesto, a fornire idonea documentazione comprovante la non assoggettabilità al tributo.

2. Sono locali e aree non soggetti al tributo:

a1) per le Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e/o non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
- aree scoperte aventi destinazione accessoria o pertinenziale di civili abitazioni.

a2) per le Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti pericolosi e/o speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il soggetto passivo presenti regolare dichiarazione TARI e ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e le serre a terra;
- le superfici di locali ed aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola, con esclusione delle superfici destinate ad attività ricettive, di esposizione e di vendita, alle quali verranno applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso;
- le superfici adibite all'allevamento degli animali;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private produttive di rifiuti speciali, adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, zone di transito e manovra degli autoveicoli, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
  - c) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
  - d) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
  - e) le superfici di locali ed aree adibite all'esercizio dell'attività didattica delle scuole paritarie;
  - f) le superfici di locali ed aree di enti o associazioni senza scopo di lucro, diversi da Case di Cura o Case di Riposo e similari, utilizzate esclusivamente per finalità stabilite nello statuto, fatta eccezione per quelle destinate a dispense alimentari, cucine, zone di somministrazione di alimenti e bevande, attività di svago ed intrattenimento o similari, locali ad uso abitativo.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### **ART. 06 - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. Con il Regolamento comunale del servizio integrato per la gestione dei rifiuti solidi urbani sono stabilite le qualità e quantità di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche.
2. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano, in via prevalente e continuativa, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Sono produttivi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupati da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
4. Restano sempre soggetti al tributo i locali e le aree delle utenze non domestiche quali uffici, mense (con esclusione delle mense scolastiche), bagni, magazzini e depositi di materiale non descritti al precedente comma 3, qualora produttivi di rifiuti assimilati agli urbani. A tali superfici verranno preferibilmente applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.

### **ART. 07 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

4. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

6. Per le utenze non domestiche che svolgono la propria attività sotto tettoie o pensiline, è di regola soggetta al tributo l'area della proiezione al suolo della pensilina; per i distributori di carburante, in mancanza di pensiline, viene calcolata una superficie forfettaria pari a 15 mq per colonnina di erogazione.

### **ART. 08 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

### **ART. 09 - COSTI DI GESTIONE**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

- per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

### **ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. Il metodo tariffario si atterrà alle disposizioni di ARERA - Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente-, ai sensi dell'art. 1, c. 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

## **ART. 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui alle tabelle 2 e 4a Allegato 1 al regolamento del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione alle utenze domestiche per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, prevista dall'articolo 14, comma 17, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. In caso di utenze la cui gestione dei rifiuti comporti costi aggiuntivi rispetto ad utenze similari, la Giunta comunale potrà prevedere maggiorazioni tariffarie in rapporto ai maggiori costi presunti da sostenere o specifici addebiti per spese straordinarie sostenute.

## **ART. 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nella tabella 4a, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i..
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Sono tuttavia sempre applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici di: uffici, mense, i locali accessori, e locali e aree di deposito di attività industriali artigianali e di servizi. Sono altresì sempre applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici destinate ad attività ricettive, di esposizione e di vendita di attività agricole.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
5. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
6. Per i locali adibiti a civile abitazione, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività economica o professionale, a questa superficie è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. Per i locali e le aree utilizzati dalle attività ricettive di tipo extralberghiero del tipo B&B, affittacamere, locazioni turistiche o similari, la tariffa è assimilata alle utenze 7-Alberghi con ristorante o 8-Alberghi senza ristorante della Tabella 4° del D.P.R. n. 158/1999.

8. Per i locali e le aree di Comunità di Recupero, Case di cura e assistenza, Case di Riposo e similari la tariffa è quella delle utenze 9-Case di cura e riposo e 10-Ospedali della Tabella 4° del D.P.R. n. 158/1999.

### **ART. 13 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, risultano residenti nello stesso immobile e le persone ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare.

3. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è:

- per i soggetti residenti, quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento ovvero se successiva, alla data di iscrizione anagrafica. E' fatto salvo eventuale conguaglio per le variazioni intervenute in corso d'anno.

- per i soggetti non residenti e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), salvo prova contraria, quello indicato dall'utente sulla dichiarazione o, in mancanza, 1 componente ogni 30 metri quadrati o frazione di 30 metri quadrati.

4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate dal soggetto passivo, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

6. Per le abitazioni a disposizione dotate di utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e arredate, il soggetto passivo del tributo è il proprietario dell'immobile e il numero di componenti si assume pari a uno.

7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Le abitazioni utilizzate da associazioni ed enti senza scopo di lucro per finalità assistenziali del tipo case-famiglia, appartamenti protetti o semi-protetti a favore di soggetti in difficoltà, sono soggette alla tassa rifiuti con la categoria delle utenze domestiche con numero di componenti "6 o più".

## **ART. 14 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal presente regolamento.

## **ART. 15 - ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza, calcolata dal punto di accesso pedonale alla proprietà privata al più vicino punto di raccolta, non è superiore a 300 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata dall'accesso pedonale o carrabile alla proprietà privata al più vicino punto di raccolta, percorrendo la strada pedonale più breve.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita e di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di apposita dichiarazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

## **ART. 16 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo, per i giorni di mancato svolgimento del servizio, è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % .

## **ART. 17 - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti organici mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza su modello predisposto dal Servizio Tributi. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il contribuente autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere alle verifiche periodiche al fine di accertare la reale e corretta pratica di compostaggio.

2. Il Consiglio Comunale, con l'annuale delibera di approvazione delle tariffe, potrà prevedere agevolazioni tariffarie per le abitazioni di superficie superiore a 100 mq con un solo occupante di età pari o superiore a 75 anni.

3. Le famiglie che si trovano in stato di disagio economico possono richiedere al Servizio Tributi la rateazione dell'importo dovuto per TARI, con le modalità e nei termini indicati dal Regolamento comunale delle Entrate. Nei casi più gravi, attestati dai Servizi Sociali, possono essere concesse

esenzioni.

4. La tariffa relativa alle utenze domestiche di cui all'art. 20 comma 2 non utilizzate da alcuno e quella relativa alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato o discontinuo, è ridotta del 30%.

### **ART. 18 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della parte variabile del tributo.

2. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero e la produzione complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.

La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 65% della parte variabile della tariffa.

Se l'interessato non è in grado di documentare la quantità complessiva annua di rifiuti prodotti, per il calcolo della riduzione si considera il prodotto tra la superficie assoggettabile al tributo ed il coefficiente massimo di produzione annua per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

3. Al fine di ottenere la riduzione di cui al comma 1, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo la documentazione comprovante la quantità e qualità dei rifiuti avviati al riciclo.

4. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

5. La superficie di locali ed aree utilizzate da enti o associazioni senza scopo di lucro per attività di intrattenimento e svago e similari è ridotta del 50%.

6. La tariffa relativa alle utenze non domestiche riconosciute "botteghe storiche" con apposito attestato del Sindaco è ridotta del 35%.

7. Per le utenze dei centri commerciali integrati ove non venga effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti tramite privativa comunale e che provvedano, a proprie spese, tramite soggetti autorizzati, al riciclo e al corretto smaltimento dei rifiuti, la parte variabile della tariffa è ridotta del 100%, previa sottoscrizione di apposito protocollo di intesa.

8. Sono previste riduzioni del 60% della parte variabile della tariffa a favore degli pubblici esercizi che dismettono l'uso degli apparecchi da gioco di cui all'art.110, comma 6, del TULPS approvato con R.D. 773/1931 e s.m.i.. Tale riduzione decorre dalla data di comunicazione al Comune della dismissione degli apparecchi da gioco, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi.

9. La tariffa relativa alle attività ricettive di tipo extralberghiero di cui all'art. 12 comma 7 è ridotta del 30%.

10. Laddove vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, la superficie tassabile è calcolata forfaitariamente in ragione del 50%.

11. La tariffa è ridotta del 35% per i primi tre anni per le attività commerciali di nuova apertura, appartenenti ad una delle seguenti categorie di cui alla Tabella 4a del D.P.R. 158/99: 13 (Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli), 14 (Edicola, farmacia,

tabaccaio, plurilicenze), 15 (Negozi particolari tipo filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato), 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), 23 (Mense, birrerie, amburgherie), 24 (Bar, caffè, pasticceria), 25 (Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari), 26 (Plurilicenze alimentari e/o miste) 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio). La riduzione in parola non è cumulabile con la riduzione prevista per le botteghe storiche e non è applicabile alle utenze inserite in centri commerciali; inoltre è condizionata alla presentazione, nei termini previsti dal presente regolamento, della regolare denuncia TARI da parte del soggetto passivo.

## **ART. 19 – RIDUZIONE TARI PER LA CESSIONE GRATUITA DI ECCEDENZE ALIMENTARI**

1. Alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, le eccedenze alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati alla vendita e oggetto di donazione. Per eccedenze alimentari, come specificato dalla lettera c) dell'art. 2 della legge n. 166/2016, si intendono i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; prodotti invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.

2. La riduzione deve essere richiesta al Comune entro il 30 aprile dell'anno successivo, producendo un'autocertificazione, su modello predisposto dal Servizio Tributi, attestante la quantità e la qualità delle eccedenze alimentari cedute.

3. Il coefficiente di riduzione sarà dato dal seguente rapporto:

*(quantitativo delle eccedenze alimentari cedute nel corso dell'anno)*

-----  
*(superficie totale dell'attività x coefficiente Kd)*

4. La riduzione non potrà essere, comunque, superiore al 20% della parte variabile della tariffa.

## **ART. 20 – TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11

del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

### **ART. 21 - CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni le stesse potranno essere cumulate fino ad un massimo del 65%.

### **ART. 22 – MAGGIORAZIONI TARIFFARIE**

1. E' facoltà del Consiglio Comunale applicare una maggiorazione tariffaria per le utenze ubicate in residence o in centri commerciali.

### **ART. 23 - TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

2. Il tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

### **ART. 24 – RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento, ottemperando a tutte le disposizioni in materia di completezza d'informazione e trasparenza, anche nel rispetto delle direttive ARERA.

L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente).

2. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, se attivato un conto corrente postale dedicato, tramite bollettino di pagamento.

3. Il Comune riscuote il tributo suddividendo l'ammontare complessivo in almeno due rate, con le scadenze stabilite dal Consiglio Comunale.

E' data facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede all'invio di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 29, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

## **ART. 25 - IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale sia inferiore a € 12,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

## **ART. 26 - DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, possibilmente entro il termine di 60 giorni dal verificarsi dell'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:  
Utenze domestiche
  - Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
  - Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
  - Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
  - Numero degli occupanti i locali (solo se necessario);
  - Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
  - Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
  - La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.Utenze non domestiche
  - Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
  - Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  - Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
  - Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
  - Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi

denunciati.

- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente ed estinzione del nucleo familiare, i familiari o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TIA1 o della TIA2 o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

## **ART. 27 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Il rimborso può avvenire anche tramite compensazione con il medesimo o altri tributi comunali.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento delle entrate comunali, con decorrenza dalla data del versamento.

5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

## **Art. 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

## **ART. 29 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati

presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, sostituiscono la dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **ART. 30 - MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI**

1. In applicazione dell'art. 15 ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, si dispone che il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

### **ART. 31 - SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento alle prescritte scadenze dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione, viene irrogata la sanzione stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

### **ART. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 31, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

### **ART. 33 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. Il Funzionario Responsabile ha facoltà di concedere dilazioni di pagamento o ulteriori rateizzazioni degli importi dovuti in forma spontanea o a seguito della notifica di avvisi di accertamento, ai contribuenti che ne facciano richiesta scritta.

### **ART. 34 – FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE**

1. In osservanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti IMU e TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, è destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali del servizio tributi e al trattamento accessorio del personale dipendente del Servizio Tributi.

2. La Giunta Comunale è competente alla regolamentazione delle relative modalità, alla concreta determinazione della percentuale e dei criteri di ripartizione da applicarsi nell'anno successivo, tenuto conto dell'entità delle somme effettivamente riscosse ai sensi del comma precedente.

### **ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016.

### **ART. 36 - NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

### **ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.
2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

